



COMUNE DI MARIANO COMENSE
(PROVINCIA DI COMO)

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE**

**REGOLAMENTO
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO**

COMMESSA N°	REVISIONE N°	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	PAGINE TOTALI
X7088	00	Marzo 2012				36

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Finalità.....	4
Art. 2 - Validità del regolamento	4
Art. 3 - Forme di inquinamento acustico	4
Art. 4 - Definizioni tecniche.....	4
Art. 5 - Misurazioni	4
CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI	5
Art. 7 - Classificazione del territorio in zone.....	5
Art. 8 - Valori limite di immissione	6
Art. 9 - Valori limite di emissione.....	6
Art.10 - Valori limiti di attenzione	7
Art. 11 - Valori limite di qualità	7
Art.12 - Limite differenziale.....	7
Art.13 - Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali	8
Art.14 - Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle linee ferroviarie	8
CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE	9
Art. 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe I.....	9
Art. 16 - Definizione delle zone territoriali di Classe II	9
Art. 17 - Definizione delle zone territoriali di Classe III	10
Art. 18 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV.....	10
Art. 19 - Definizione delle zone territoriali di Classe V.....	10
Art. 20 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI.....	11
Art. 21 - Classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza	11
Art. 22 - Classificazione delle ferrovie e delle relative fasce di pertinenza	12
CAPO IV - PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO	12
Art. 23 - Redazione del piano di risanamento acustico	12
Art. 24 - Contenuto dei piani di risanamento acustico.....	13
Art. 25 - Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico.....	13
CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI	13
Art. 26 - Norme generali	13
Art. 27 - Impianti a ciclo produttivo continuo.....	14
Art. 28 - Piani di risanamento acustico delle imprese	14
Art. 29 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento	14
Art.30 - Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento	15
CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	15
Art.31 - Valutazione di impatto acustico e di clima acustico	15
Art. 32 - Abitabilità degli edifici.....	17
Art. 33 - Pianificazione urbanistica	18

CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	18
Art. 34 - Limiti di accettabilità	18
Art.35 - Rumore prodotto da traffico veicolare.....	19
Art. 36 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto.....	19
Art. 37 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse	20
Art. 38 - Luoghi di intrattenimento danzante dotati di impianti elettroacustici per la diffusione musicale.....	20
Art. 39 - Campane	20
Art. 40. Gestione degli esposti da rumore	21
CAPO VIII - AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE.....	22
Art. 41. Definizione delle attività soggette	22
Art. 421- Attività soggette.....	22
Art. 43 – Limiti acustici, orari e deroghe eventualmente concedibili alle attività temporanee	22
Art. 44 – Autorizzazione in deroga - Rilascio.....	23
Art. 45. Individuazione delle aree comunali per manifestazioni temporanee	24
CAPO IX - SANZIONI.....	25
Art. 46 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale	25
Art. 47 – Mancato rispetto delle Ordinanze	25
Art. 48 - Esercizio di attività temporanee senza autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati.....	25
Art. 49 – Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche.....	25
Art. 50 – comunicazione di fine lavori	26
CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	26
Art. 51 - Procedimenti e attività in corso.....	26
Art. 52 - Entrata in vigore	26
ALLEGATO A: DEFINIZIONI	26
a) Rumore.....	26
b) Inquinamento acustico	26
c) Ambiente abitativo	26
d) Sorgenti sonore fisse	26
e) Sorgenti sonore mobili.....	27
f) Sorgente sonora specifica.....	27
g) Valori limite di immissione.....	27
h) Valori limite di emissione	27
i) Valori di attenzione.....	27
j) Valori di qualità.....	27
k) Livello di pressione sonora	27
l) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A».....	27
m) Livello differenziale di rumore.....	28
n) Livello di rumore ambientale - La	28
o) Livello di rumore residuo - Lr	28
p) Rumore con componenti impulsive.....	28
q) Tempo di riferimento - Tr.....	28

r)	Rumore con componenti tonali.....	28
s)	Tempo di osservazione - To	28
t)	Tempo di misura - Tm	28
u)	Presenza di rumore a tempo parziale	29

ALLEGATO B: STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE29

a)	Strumentazione di misura.....	29
b)	Generalità per l'esecuzione delle misure.....	29
c)	Misure all'interno di ambienti abitativi	30
d)	Misure in esterno	30
e)	Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento.....	30
f)	Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo	30
g)	Riconoscimento di componenti tonali di rumore	30
h)	Presenza di componenti spettrali a bassa frequenza	31
i)	Presentazione dei risultati.....	31

ALLEGATO C: NORMATIVA DI RIFERIMENTO31

A.	Normativa nazionale.....	31
B.	Normativa regionale Lombardia	34

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, redatta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1997 n° 447, secondo i disposti tecnici del documento «Linee guida per la Zonizzazione Acustica del territorio comunale», pubblicato con Delibera della Giunta Regionale 25 Giugno 1993 n° 37724, al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico.

La zonizzazione acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

2. Il regolamento di seguito stabilito ha lo scopo di applicare in modo ottimale la Zonizzazione acustica del territorio comunale, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, delle attività rumorose temporanee, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.

Art. 2 - Validità del regolamento

1. L'osservanza delle norme riportate nel presente regolamento è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Mariano Comense. Il Responsabile del Servizio provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici comunali preposti e attraverso l'unità operativa dell'A.R.P.A. competente per il territorio.

Art. 3 - Forme di inquinamento acustico

1. Per i fini di cui alle presenti norme, l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:

- a) inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;
- b) inquinamento acustico interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

Art. 4 - Definizioni tecniche

1. Le definizioni tecniche per l'attuazione del presente regolamento sono indicate nell'allegato A e riproducono quelle stabilite dalla legge 26 Ottobre 1995, dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.

2. Alle stesse viene fatto riferimento per l'interpretazione delle rilevazioni fonometriche, del presente regolamento di attuazione, delle valutazioni di impatto acustico presentate al Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti dallo stesso emessi.

Art. 5 - Misurazioni

1. Nell'allegato B del presente regolamento sono stabilite in conformità a quanto dispone il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1988:

a) la strumentazione per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano l'impiego.

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

b) le modalità per la misurazione del rumore.

c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti mediante la loro trascrizione in rapporto.

Art. 6 Controlli

1. Le attività di controllo e di rilevazione dei limiti acustici stabiliti dalla suddivisione in classi acustiche del territorio è di competenza del Comune, che le effettua richiedendo l'intervento, a titolo di supporto tecnico, del personale tecnico dell'ARPA, nell'osservanza di quanto stabilito nell'allegato di cui al precedente comma. Tale attività viene svolta dall'ARPA a titolo oneroso, a carico dei titolari degli impianti o delle infrastrutture, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.R. 13/01.

2. E' facoltà del Comune avvalersi, nelle operazioni di controllo e di rilevazione, del supporto tecnico di tecnici qualificati e competenti in materia di acustica ambientale, riconosciuti dalla Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 2.6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447. Nelle operazioni di controllo tali tecnici qualificati potranno essere accompagnati da un componente della polizia locale del Comune di Mariano Comense.

CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

Art. 7 - Classificazione del territorio in zone

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, sentiti i pareri degli organi tecnici del Comune, dell'ARPA competente per il territorio e dei comuni limitrofi, viene approvata la Zonizzazione acustica del territorio comunale, con suddivisione del territorio in sei classi acustiche, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dalla Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

2. L'adozione della zonizzazione acustica è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dal d. lgs n. 267/2000.

3. La delimitazione delle zone viene eseguita basandosi:

- sulla destinazioni urbanistiche del territorio stabilite dai piani urbanistici del territorio comunale;
- sulle caratteristiche generali della rete stradale e ferroviaria;
- sulla densità abitativa delle zone del territorio comunale;
- sulla densità di attività industriali, artigianali e commerciali nei vari comparti territoriali;
- sulla presenza di zone vincolate, protette, di particolare rilevanza ambientale e comunque da sottoporre a particolare tutela dal punto di vista dell'inquinamento acustico.

4. I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono stabiliti dall'articolo 8 e 9 del presente regolamento, e corrispondono alle tabelle C e B allegate al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

5. Con provvedimento di approvazione del piano di classificazione territoriale vengono adottati, per ciascuna zona, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, stabiliti dall'articolo 8 e 9 del presente regolamento.

6. La Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di cui al secondo comma del presente articolo, è soggetta a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale, quando per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelle esistenti, le caratteristiche di una o di più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classificazioni diverse, nell'ambito di quelle stabilite dal capo III del presente regolamento.

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

7. Vengono adottate varianti alla zonizzazione acustica anche nei casi di cui all'articolo 26 comma 2 del presente regolamento.

8. L'approvazione delle varianti alla zonizzazione acustica e del presente regolamento di attuazione della stessa seguono il procedimento amministrativo suggerito dal documento «Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale» approvato con Delibera della Giunta Regionale 12 luglio 2002, n° 7/9776.

Art. 8 – Valori limite di immissione

1. Valore di immissione è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

2. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di immissione, massimi in assoluto ammissibili, relativi ai periodi diurno e notturno:

Tabella 1: Valori limite di immissione

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I^a	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe II^a	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe III^a	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe IV^a	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe V^a	70 dB(A)	60 dB(A)
Classe VI^a	70 dB(A)	70 dB(A)

2. I limiti di cui al punto precedente possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, secondo le modalità indicate al capo VIII del presente regolamento.

Art. 9 – Valori limite di emissione

1. Valore di emissione è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità (della sorgente) di spazi occupati da persone e comunità. Esso è riferito sia alle sorgenti fisse che alle sorgenti mobili.

2. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di emissione, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 2: Valori limite di emissione

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I^a	45 dB(A)	35 dB(A)
Classe II^a	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe III^a	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe IV^a	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe V^a	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe VI^a	65 dB(A)	65 dB(A)

Art.10 – Valori limiti di attenzione

1. Valore di attenzione è il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
2. I valori di attenzione, finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
3. I valori limite di attenzione non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

Art. 11 – Valori limite di qualità

1. I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.
2. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di qualità, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 3: Valori limite di qualità

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I^a	47 dB(A)	37 dB(A)
Classe II^a	52 dB(A)	42 dB(A)
Classe III^a	57 dB(A)	47 dB(A)
Classe IV^a	62 dB(A)	52 dB(A)
Classe V^a	67 dB(A)	57 dB(A)
Classe VI^a	70 dB(A)	70 dB(A)

Art.12 - Limite differenziale

1. Per tutte le classi di cui agli articoli 8, 9 e 11, ad eccezione della classe VI, oltre ai limiti massimi in assoluto ammissibili, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale):

- 5 dB(A) durante il periodo diurno
- 3 dB(A) durante il periodo notturno

2. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico. Le misure vengono effettuate secondo le indicazioni tecniche di cui all'allegato B del presente regolamento.

3. Fatto salvo quanto riportato al comma 1 del presente articolo e dall'allegato B del presente regolamento, il criterio del limite differenziale non si applica:

- nei casi previsti dall'articolo 23 del presente regolamento;
- alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie;
- alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- nei casi di autorizzazione temporanea in deroga di cui al presente regolamento

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

4. Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Art.13 – Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali

1. Per le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, così come definite dal presente regolamento, si applicano i limiti acustici di cui al successivo art. 21 e riportati nella seguente tabella:

Tabella 4: Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali

INFRASTRUTTURE ESISTENTI						
Tipo di strada (secondo il codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo DM 05/11/01)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
C – extraurbana secondaria (SP 32 – Novedratese)	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 m (fascia A)	50	40	70	60
		50 m (fascia B)			65	55
E-F – locale (tutte le altre strade)	-	30 m	Limiti di classe definiti dal Piano di zonizzazione acustica			

La verifica dei limiti acustici di cui alla tabella precedente all'interno della "fascia di pertinenza acustica" viene effettuata in accordo con quanto disposto dal D.M. 16 marzo 1998, ovvero secondo quanto riportato in allegato B al presente Regolamento, e devono essere riferito al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

2. Qualora i valori limite imposti, sia all'interno delle "fasce di pertinenza" sia dalla tabella C allegata al DPCM 14/11/1997, non siano tecnicamente conseguibili o, si valuti, per ragioni economiche od ambientali, di intervenire direttamente sui ricettori, dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti, che andranno invece verificati all'interno degli edifici:

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Art.14 – Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle linee ferroviarie

1. Per le fasce di pertinenza della linea ferroviaria, così come definiti dall'articolo 22 del presente regolamento, si applicano i limiti acustici riportati nella seguente tabella:

Tabella 5: Limiti acustici delle fasce di pertinenza della ferrovia

FASCIA	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
A ^a	70 dB(A)	60 dB(A)
B ^a	65 dB(A)	55 dB(A)

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

La verifica dei limiti acustici delle fasce di pertinenza della linea ferroviaria viene effettuata in accordo con l'allegato C al D.M. 16 marzo 1998.

2. I limiti acustici di cui al comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente al contributo derivante dal rumore dell'infrastruttura ferroviaria.

3. Devono inoltre essere rispettati i seguenti valori di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura all'interno della fasce di pertinenza di cui al comma 1:

- 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo. Per le scuole vale solo il limite diurno.

CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE

Art. 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe I

1. Le aree del territorio comunale di Mariano Comense classificate in classe I vengono denominate «Aree particolarmente protette», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente regolamento:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| - Limite di immissione diurno: | 50 dB(A) |
| - Limite di immissione notturno: | 40 dB(A) |
| - Limite di emissione diurno | 45 dB(A) |
| - Limite di emissione notturno | 35 dB(A) |

All'interno delle zone di classe I vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

2. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base ed essenziale per la loro utilizzazione, quali:

- le aree ospedaliere.

Art. 16 - Definizione delle zone territoriali di Classe II

1. Le aree del territorio comunale di Mariano Comense classificate in classe II vengono denominate «Aree destinate ad uso prevalentemente residenziali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente regolamento:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| - Limite di immissione diurno: | 55 dB(A) |
| - Limite di immissione notturno: | 45 dB(A) |
| - Limite di emissione diurno | 50 dB(A) |
| - Limite di emissione notturno | 40 dB(A) |

All'interno delle zone di classe II vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

2. Rientrano in questa classe:

- le strade comunali di quartiere e destinate a collegare tra di loro i quartieri;
- le strade comunali che permettono l'accesso alle vie di grande comunicazione, ad eccezione di tratti immediatamente adiacenti a queste ultime in quanto facenti parte di zone filari;
- le aree classificate dal P.R.G. come destinate alla residenza, qualora presentino scarsità di insediamenti commerciali e assenza di insediamenti industriali.

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

Art. 17 - Definizione delle zone territoriali di Classe III

1. Le aree del territorio comunale di Mariano Comense classificate in classe III vengono denominate «Aree di tipo misto», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 50 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 45 dB(A)

All'interno delle zone di classe III vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento;
- le strade provinciali e le loro eventuali fasce di rispetto;
- le aree con media densità di popolazione e con presenza di uffici e attività commerciali;
- le aree con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
- le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
- le aree alberghiere.

Art. 18 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV

1. Le aree del territorio comunale di Mariano Comense classificate in classe IV vengono denominate «Aree di intensa attività umana», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 55 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 50 dB(A)

All'interno delle zone di classe IV vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare (strade statali, autostrade, tangenziali, svincoli etc.);
- le aree con alta densità di popolazione;
- le aree con elevata presenza di attività commerciali (ipermercati, supermercati, discount, magazzini all'ingrosso, centri commerciali);
- le aree con presenza di attività artigianali;
- le aree con presenza di piccole attività industria (Sono da intendersi come aree con presenza di attività artigianali e con presenza di piccole attività industriali, zone in cui gli insediamenti produttivi risultino essere in numero apprezzabile, e non inseriti in un contesto residenziale);
- le aree in prossimità delle strade di grande comunicazione.

Art. 19 - Definizione delle zone territoriali di Classe V

1. Le aree del territorio comunale di Mariano Comense classificate in classe V vengono denominate «Aree prevalentemente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 65 dB(A)

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

- Limite di emissione diurno 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno 60 dB(A)

All'interno delle zone di classe V vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

2. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Art. 20 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI

1. Le aree del territorio comunale di Mariano Comense classificate in classe VI vengono denominate «Aree esclusivamente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 70 dB(A)
- Limite di emissione diurno 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno 65 dB(A)

2. All'interno delle zone di classe VI non vige il criterio del limite differenziale.

3. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente industriali interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi (classe non presente nel territorio comunale).

Art. 21 – Classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza

1. Successivamente ad una individuazione delle infrastrutture stradali secondo la classificazione ripresa dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada), viene definita una "fascia di pertinenza acustica" che, a partire dal confine stradale, potrà avere caratteristiche differenti a seconda del tipo di infrastruttura e del fatto che questa sia esistente o di nuova realizzazione, sulla base della tabella n. 4 di cui all'art. 13.

2. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.

3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

4. Con riferimento al territorio comunale di Mariano Comense, vengono classificate sulla base della tabella 4 precedente le seguenti infrastrutture viarie:

- strade di tipo C (extraurbana secondaria), per le quali vi è una fascia di pertinenza acustica dell'ampiezza di m 100 (fascia A) + m 50 (fascia B) a partire dal confine stradale: la SP 32 "Novedratese" (via per Noverate - via per Arosio), intero tratto;
- Strade di tipo E/F (urbana di quartiere / locale): tutte le altre strade.

5. Per tutte le infrastrutture stradali, limitatamente all'inquinamento acustico prodotto dai mezzi di trasporto, valgono i limiti particolari previsti dal DPR n° 142 del 20/03/04 per il traffico veicolare riportati nella tabella 6 precedente.

6. Qualora i valori limite imposti, sia all'interno delle "fasce di pertinenza" sia dalla tabella C allegata al DPCM 14/11/1997, non siano tecnicamente conseguibili o, si valuti, per ragioni economiche od ambientali, di intervenire direttamente sui ricettori, dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti, che andranno invece verificati all'interno degli edifici:

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Art. 22 – Classificazione delle ferrovie e delle relative fasce di pertinenza

1. A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato della linea ferroviaria vengono individuate, ai sensi del D.P.R. 18 novembre 1998, n° 459, le seguenti fasce di pertinenza ampie 250 metri e così suddivise:

- Fascia A: ampiezza 100 m dalla mezzeria del binario;
- Fascia B: ampiezza 150 m dal limite esterno della fascia A.

2. All'interno delle fasce di cui al precedente comma 2 si applicano i limiti di cui all'articolo 11 esclusivamente per il contributo derivante dal transito dei convogli ferroviari. All'interno delle fasce di pertinenza non si applica il limite differenziale.

3. Le immissioni sonore derivanti da sorgenti sonore diverse da quelle connesse con la linea ferroviaria all'interno delle fasce di pertinenza ferroviarie sono soggette ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio per le zone in questione.

CAPO IV - PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO

Art. 23 - Redazione del piano di risanamento acustico

1. Il Comune di Mariano Comense provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico del proprio territorio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della sopra citata legge.

2. I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono adottati obbligatoriamente nei seguenti casi:

a) superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

b) presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A); in tal caso il piano viene approvato contestualmente alla classificazione acustica del territorio comunale ed è relativo solamente a quelle zone ove si verifica l'accostamento per più di 5 decibel.

3. Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano Regolatore vigente, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende.

4. La redazione del piano di risanamento acustico viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti, qualora presentino figure professionali in grado di redigere il piano stesso. Possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

Art. 24 - Contenuto dei piani di risanamento acustico

1. Il piano di risanamento acustico comunale, oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 447/95 e dell'articolo 19 comma 3, devono presentare necessariamente i seguenti contenuti:

- individuazione delle aree da risanare;
- individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
- risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
- i soggetti a cui compete l'opera di bonifica, conformemente al principio «chi inquina paga»;
- gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;
- la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
- i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

Art. 25 - Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico

1. Il progetto del piano di risanamento acustico viene adottato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione entro trenta mesi a far data dall'emanazione della DGR 9776/2003.

2. Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia ed alla Regione per gli adempimenti di competenza stabiliti dall'articolo 11 della LR 13/01. Può essere chiesto il parere all'ARPA competente per il territorio a titolo di consulenza. Il parere di questo Ente tuttavia non è obbligatorio né vincolante.

3. Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza.

4. Il piano viene approvato con deliberazione del Consiglio comunale e diventa esecutivo dalla data dell'esecutività di approvazione della Deliberazione di C.C.

CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Art. 26 - Norme generali

1. Fatte salve le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n° 1265 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevenire episodi di inquinamento acustico, e compatibilmente con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, non sono ammessi nuovi insediamenti industriali e insediamenti artigianali con un numero di addetti superiore a 3 nelle aree classificate in classe II, qualora questi presentino sorgenti sonore in ambiente esterno (come ad esempio compressori, impianti di aspirazione, impianti di depurazione delle acque con turbine e/o soffianti), oppure un ciclo tecnologico i cui impianti provochino emissioni sonore eccedenti i limiti di cui agli articoli 8 e 9.

2. Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e artigianali esistenti all'interno delle classi II e III, essi devono valutare le proprie emissioni acustiche e se necessario adeguare le stesse predisponendo un piano di risanamento acustico secondo quanto espresso dall'art. 15 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447. Possono inoltre avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali; il Comune inoltre favorisce e promuove la delocalizzazione di insediamenti produttivi verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

Art. 27 - Impianti a ciclo produttivo continuo

1. Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, che operano nelle zone non esclusivamente industriali, classi dalla prima alla quinta di cui al capo III del presente regolamento, non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 2 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.
2. Gli impianti a ciclo continuo i cui titolari presentino domanda di insediamento sul territorio comunale dopo la data di approvazione del presente regolamento, vengono localizzati esclusivamente nelle zone di classe V e sono soggetti al rispetto del criterio del limite differenziale.
3. Ai sensi dell'articolo 3.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, il rispetto del limite differenziale è condizione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo di quello necessario per l'esercizio dell'attività produttiva.

Art. 28 - Piani di risanamento acustico delle imprese

1. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese interessate hanno la possibilità di presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di zona di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.
2. Il piano di risanamento acustico deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale da parte del Consiglio comunale. Esso viene indirizzato al Comune che provvede ad approvarlo mediante atto autorizzativo del responsabile di servizio competente; il Comune può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPA competente per il territorio, attività svolta dall'ARPA a titolo oneroso, a carico dei titolari degli impianti o delle infrastrutture, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.R. 13/01, o avvalersi di un tecnico competente in acustica iscritto negli elenchi previsti dalla legge.

Art. 29 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento

1. Le modalità di presentazione del piano di risanamento acustico sono quelle previste dalla DGR 16 novembre 2001, n° 6906; in particolare dovranno essere dettagliati:
 - la tipologia di attività;
 - la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, nonché la classificazione urbanistica prevista dal P.R.G.;
 - il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
 - la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
 - la fase del ciclo tecnologico o il macchinario che determina il superamento dei limiti massimi di cui agli articoli 8 e 9 o del limite differenziale;
 - le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
 - i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
 - le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
 - le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
 - i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale;
2. La relazione tecnica dovrà essere corredata da allegati grafici specificanti la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

del rumore, la posizione degli insediamenti eventualmente disturbati e ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.

Art.30 - Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n° 13, a far tempo dalla data di presentazione del piano di risanamento acustico, il tempo per la relativa realizzazione è fissato in trenta mesi.

2. Entro trenta giorni dal termine dei lavori di bonifica acustica deve esserne data notizia da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa all'Amministrazione Comunale.

CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art.31 - Valutazione di impatto acustico e di clima acustico

1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della Legge 447/95, alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo di natura edilizia, per la costruzione di edifici da adibire a:

- nuovi impianti industriali e/o artigianali;
- impianti sportivi;
- impianti ricreativi (discoteche e similari);
- postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- circoli privati e pubblici esercizi;

deve essere allegata un'adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, presentata secondo le modalità stabilite dalla Legge 4 gennaio 1968 n° 15.

2. La valutazione di impatto costituisce inoltre parte integrante delle istanze o segnalazioni per l'ottenimento di titolo abilitativo all'esercizio di attività produttiva, commerciale o di somministrazione alimenti e bevande, anche nei casi di sub-ingresso in proprietà o in gestione.

Ogni modifica dell'esercizio delle attività che possa alterare il clima acustico (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifica di macchinari, impianti tecnologici, introduzione diffusione musicale) è soggetta a presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico aggiornata.

3. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate di seguito (Allegato B al DPR 19/10/2011, n. 227), fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 4.

Elenco delle attività:

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

4. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 3 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995,

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

5. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, e' fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

6. Sono tenuti a predisporre idonea documentazione di impatto acustico i soggetti titolari di progetti relativi alla realizzazione, alla modifica e al potenziamento delle seguenti opere:

- Aeroporti, aviosuperfici, eliporti,
- strade di tipo A, B, C, D, E, F, secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 285/92, -
- impianti sportivi e ricreativi,
- ferrovie e altri sistemi di trasporto su rotaia

7. La valutazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere effettuata anche per valutare il clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di:

- a) scuole e asili nido
- b) ospedali
- c) case di cura e di riposo
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere ad elevato impatto acustico (art. 8.2 della Legge 447/95)

8. Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale e indicare:

- le sorgenti sonore, esterne ed interne, presenti nell'insediamento;
- la previsione dell'incremento sonoro sull'ambiente esterno prodotto dal loro funzionamento;
- la presenza di eventuali sorgenti sonore che possano presumibilmente provocare un superamento dei limiti massimi ammissibili o del limite differenziale;
- gli interventi tecnici da mettere in atto al fine di mitigare l'effetto delle emissioni sonore.

9. Le valutazioni di impatto acustico depositate unitamente alla domanda di permesso di costruire nulla osta inizio attività o altro e vengono inviate all'ARPA competente per il territorio per il parere di competenza.

10. Il parere negativo dell'ARPA comporta il diniego del permesso di costruire, licenza od autorizzazione all'attività o altro .

11. Per le procedure inerenti gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia, la cosiddetta relazione "acustica" può essere sostituita da un'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

Art. 32 – Abitabilità degli edifici

1. Sulla base di quanto indicato dal DPCM 5 dicembre 1997, il rilascio del certificato o la dichiarazione di abitabilità degli edifici adibiti a:

- residenze o assimilabili;
- uffici e assimilabili;
- alberghi e pensioni e assimilabili;
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche di tutti i livelli e assimilabili;

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili,

è subordinato al rispetto dei valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. il quale, in attuazione dell'art. 3, c.1, lettera e) della L. 447/95, stabilisce i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, ai fini di ridurre l'esposizione al rumore.

2. Tali requisiti dovranno essere dimostrati o "autocertificati" da tecnico abilitato all'atto del rilascio del titolo abilitativi edilizio.

3. Sono escluse dall'obbligo di rispetto dei limiti di cui sopra gli edifici esistenti e alla data di approvazione del presente regolamento.

4. Gli Uffici comunali competenti possono richiedere una valutazione strumentale del rispetto dei valori limite attestanti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, la quale dovrà avvenire secondo quanto indicato dall'allegato A al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, e dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 33 - Pianificazione urbanistica

1. L'Amministrazione Comunale, nella redazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti, tiene in considerazione i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

2. Dopo ogni approvazione di piano urbanistico o variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, l'Amministrazione Comunale provvede ad adeguare la zonizzazione acustica nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 25 Giugno 1993 n° 37724.

3. I piani urbanistici attuativi devono essere corredati da idonea documentazione che attesti la compatibilità degli interventi previsti con il piano di classificazione acustica. Qualora si renda necessario, il Responsabile del Procedimento può chiedere la presentazione di una proposta di variante alla classificazione acustica, la quale dovrà essere predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale.

4. La variante alla classificazione acustica del territorio comunale non deve modificare l'impianto generale del piano e non deve mettere l'Amministrazione Comunale nelle condizioni di dover approvare un piano di risanamento acustico.

CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 34 - Limiti di accettabilità

1. Il valore limite di immissione, relativo alle zone di classificazione del territorio comunale, riferito all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'articolo 8 del presente regolamento.

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, le valutazioni fonometriche volte all'individuazione e alla quantificazione di episodi di inquinamento acustico, devono individuare con la massima precisione permessa dalla tecnica il contributo portato all'inquinamento acustico da ogni singola sorgente sonora specifica, al fine di determinare con precisione il valore limite di emissione.

Art.35 - Rumore prodotto da traffico veicolare

1. Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio del Comune di Mariano Comense, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.

2. In particolare sono vietate le seguenti operazioni e comportamenti:

- Segnalazioni acustiche per chiamare o attirare l'attenzione
- Partenze a scatto degli autoveicoli tali da provocare slittamento di pneumatici sull'asfalto
- Effettuare colpi di acceleratore a motore acceso e a veicolo fermo (Sono esclusi gli autoveicoli sottoposti a riparazione e/o collaudo all'interno di autofficine, carrozzerie e concessionarie)
- Riscaldare veicoli industriali e mezzi d'opera presso abitazioni civili
- Transitare con apparecchi radio a bordo di autoveicoli tenuti a volume elevato
- Transitare con carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli o isolarli adeguatamente
- Azionare sirene su veicoli autorizzati, al di fuori dei casi necessari

3. Il Responsabile del Servizio può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al precedente articolo. In caso di episodi acuti di inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare il Responsabile del Servizio adotta provvedimenti di regolazione del traffico mediante l'emanazione di ordinanze ai sensi di Legge.

4. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, il Responsabile del Servizio può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità.

5. Il livello sonoro di valutazione dei rumori prodotti dal traffico veicolare stradale è verificato a livello della facciata degli edifici prospicienti la sede stradale, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei limiti massimi di zona. Nel caso in cui non siano presenti edifici, le misure vengono effettuate a distanza di due metri dal limite della carreggiata.

6. Gli accertamenti sono effettuati d'ufficio o su richiesta del Responsabile del Servizio.

7. Il Comune di Mariano Comense riceve i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al D.M. 29 novembre 2000 e all'articolo 9 della L.R. 13/2001. Per la formulazione delle osservazioni sui piani presentati dai gestori delle infrastrutture di trasporto si avvale della consulenza dell'ARPA o di un tecnico competente in acustica ambientale .

Art. 36 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nel presente regolamento.

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

2. Ai sensi degli articoli del successivo capo VIII sono stabiliti gli orari entro i quali possono essere utilizzate apparecchiature rumorose nelle attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, nonché le eventuali deroghe ai limiti di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

3. Le apparecchiature situate in ambiente esterno asservite a impianti produttivi o ,macchinari e/o a impianti che non possono interrompere il loro funzionamento possono esercitare la loro funzione al di fuori degli orari di cui al comma precedente; tali macchine sono comunque tenute al rispetto dei limiti di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento nonché a dotarsi di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti.

Art. 37 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse

1. Le attività domestiche e ricreative (Sono da considerare solamente le attività domestiche rumorose, quali utilizzo di aspirapolvere, battitura tappeti, funzionamento di elettrodomestici o utensili (trapano, lavatrici) etc. Nelle attività ricreative sono comprese le feste, le esercitazioni con strumenti musicali, l'utilizzo di apparecchi radio-televisivi e HI-FI ect.) , effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Le emissioni sonore comunque non devono in nessun modo superare i limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale.

2. E' facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando che le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale, devono essere effettuate nel rispetto degli orari fissati dal Regolamento Di Polizia Urbana vigente.

3. Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nell'ambito nel rispetto degli orari fissati dal Regolamento Di Polizia Urbana vigente.

Art. 38 - Luoghi di intrattenimento danzante dotati di impianti elettroacustici per la diffusione musicale

1. I luoghi di intrattenimento danzante al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del presente regolamento o dei limiti concessi in deroga, dietro istanza rivolta al Responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 44.

2. Tutti i luoghi di intrattenimento danzante sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n° 215, e a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/99.

Art. 39 - Campane

1. Il suono delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento qualora sia manifestazione legata allo svolgersi di manifestazioni religiose.

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

2. Sono comunque soggette al rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del presente regolamento le immissioni ed emissioni sonore provenienti da manifestazioni diverse da quelle di cui al comma 1, nonché tutte le emissioni ed immissioni, comprese quelle relative a funzioni religiose, derivanti da impianti elettroacustici in sostituzione delle campane.

Art. 40. Gestione degli esposti da rumore

1. Il procedimento amministrativo da seguire per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematizzato come segue:

- Il cittadino o la collettività di persone che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le loro rimostranze tramite un esposto indirizzato al proprio comune di residenza oppure, nel caso in cui il problema interessi più circoscrizioni comunali, all'Amministrazione Provinciale;

- Il Comune inoltra una richiesta di intervento all'ARPA territorialmente competente, allegando la seguente documentazione:

- Copia dell'esposto presentato alla Pubblica Amministrazione;
- Nominativi e indirizzi dei cittadini che presentano l'esposto;
- Copia delle comunicazioni inoltrate ai sensi della normativa vigente ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
- Nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
- Nominativo del personale di vigilanza che coadiuverà i tecnici dell'ARPA tramite l'espletamento delle funzioni inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni amministrative, l'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori, l'eventuale comunicazione alla magistratura e tutto ciò che concerne l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
- Planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico, con l'indicazione delle sorgenti di rumore e dei recettori;
- Estratto della classificazione acustica del territorio comunale (se adottata), in riferimento ai luoghi interessati;
- Estratto del PRG comunale, indicante la destinazione urbanistica delle aree in cui sono localizzati i recettori e le sorgenti di rumore;
- Informazioni tecniche inerenti le sorgenti di rumore e le loro modalità di funzionamento;
- Informazioni riguardanti il regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore;
- Nominativi e indirizzi dei legali rappresentanti, nonché ragioni sociali, delle attività titolari delle sorgenti di rumore.

- Se l'intervento in oggetto rientra nelle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in ottemperanza da quanto previsto dal proprio tariffario, ARPA inoltra ai titolari dell'esposto il preventivo di spesa. L'effettuazione delle prestazioni è subordinata all'accettazione di tale preventivo;

- Il personale tecnico dell'ARPA, ed eventualmente quello di vigilanza del Comune, effettua i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa;

- Il personale tecnico dell'ARPA provvede alla stesura di una relazione tecnica inerente la sessione di misura approntata, mentre il personale del Comune ottempera agli adempimenti di sua competenza;

- Nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica indicandone i tempi massimi di realizzazione e di collaudo;

- Al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate, il Comune si incarica di attivare nuovamente l'ARPA, allo scopo di effettuare una nuova serie di fonometrie volte a stabilire l'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti sonore inquinanti. In questo caso, l'onere della prestazione è completamente a carico del titolare dell'attività oggetto del

provvedimento.

CAPO VIII - AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE

Art. 41. Definizione delle attività soggette

1. Si definisce attività "temporanea" rumorosa quell'attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili, che durante il suo esercizio, comporti l'utilizzo di macchinari o impianti che vengano a modificare il clima acustico di una determinata zona.
2. Tali attività sono sottoposte a preventiva autorizzazione anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

Art. 421- Attività soggette

1. Sono soggette ad autorizzazione, qualora superino i limiti di zona,
 1. Cantieri edili e stradali al di fuori di quelli previsti dall'art 43;
 2. Manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi
 3. Luna park e circhi
 4. Discoteche, balere, attività di piano bar all'aperto
 5. Concerti all'aperto
 6. Manifestazioni politiche e religiose effettuate all'aperto
 7. Feste popolari, patronali, politiche effettuate all'aperto
 8. Mercati e vendite ambulanti
 9. Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli circolanti
 10. Utilizzo di macchine agricole nel periodo notturno
 11. Attività occasionale di piccoli intrattenimenti musicali all'interno di pubblici esercizi
Spettacoli pirotecnici
 12. Altre attività produttive e ricreative all'aperto

Art. 43 – Limiti acustici, orari e deroghe eventualmente concedibili alle attività temporanee

1. Nella seguente tabella vengono riportati per ciascuna attività a carattere temporaneo gli orari entro cui è concessa l'attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi e il limite massimo che può essere concesso in deroga.

Tabella 6: Limiti ed orari per le attività temporanee rumorose

Tipo di attività	Orari di esercizio	Limite massimo di immissione(*)
1. Cantieri edili e stradali	In base al regolamento di polizia urbana	85 dB(A)
2. Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi	Dalle 07:00 alle 18:00	70 dB(A)
3. Luna park e circhi	Dalla domenica al giovedì: fino alle 23:00 Venerdì e sabato: fino alle 24:00	Limiti della Classe V
4. Piano bar all'aperto connesso con esercizio pubblico	Dalla domenica al giovedì: fino alle 23:00 Venerdì e sabato: fino alle 24:00	Limiti della Classe V
5. Concerti di musica con impiego di impianti elettroacustici	Dalla domenica al giovedì: fino alle 23:00	75 dB(A)

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

	Venerdì e sabato: fino alle 24:00	
6. Manifestazioni politiche, religiose, culturali	Dalle 07:00 alle 12:30 Dalle 14:00 alle 23:00	70 dB(A)
7. Feste popolari, sagre, feste politiche	Dalla domenica al giovedì: fino alle 23:00 Venerdì e sabato: fino alle 24:00	70 dB(A)
8. Mercati e vendite ambulanti	Dalle 06:30 alle 18:30 (inverno) Dalle 06:30 alle 19:00 (estate)	70 dB(A)
9. Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli	Dalle 08:00 alle 12:30 Dalle 14:00 alle 18:00	70 dB(A)
10. Utilizzo di macchine agricole	Dalle 08:00 alle 12:30 Dalle 14:00 alle 24:00	70 dB(A)
11. Attività occasionale di piccoli intrattenimenti musicali all'interno di pubblici esercizi	Fino alle 24.00, previa comunicazione	70 dB(A)
12. Altre attività produttive e ricreative all'aperto	In base al regolamento di polizia urbana	70 dB(A)

(*) I valori riportati nella precedente Tabella 6 vanno intesi come limiti massimi di immissione da imporsi sul livello continuo equivalente valutato per tutta la durata dell'attività, rilevabile in prossimità dei ricettori più sensibili.

Tali limiti si intendono valutati in facciata delle abitazioni adiacenti alle aree in cui vengono esercitate le attività.

Le rilevazioni fonometriche di verifica dei limiti assegnati alle attività temporanee vengono effettuate secondo le modalità disposte dal D.M. 16 marzo 1998, secondo quanto riportato nel successivo Allegato B.

2. Le attività temporanee di cui al presente regolamento non sono soggette al rispetto del limite differenziale

3. Agli eventi di particolare risonanza internazionale e rilevanza per l'immagine della Lombardia si applica un regime di deroga ai limiti di rumore cui si conformano le autorizzazioni comunali relative a tali eventi. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di riconoscimento dello specifico evento. Le autorizzazioni comunali relativamente a tali eventi si conformano ai seguenti criteri:

- fatto comunque salve le esigenze di tutela della salute della popolazione esposta al rumore, le limitazioni all'orario di svolgimento e i limiti di rumore eventualmente disposti nell'autorizzazione non devono pregiudicare lo svolgimento dell'evento e la sua compiuta espressione nelle dimensioni artistica, culturale e sociale;

- il provvedimento di autorizzazione motiva le limitazioni all'orario di svolgimento e i limiti di rumore eventualmente disposti, esplicitando nel dettaglio le comprovate esigenze di tutela della salute che impongono tali limitazioni e limiti con riferimento ai valori guida fissati dagli organismi scientifici internazionali.

Art. 44 – Autorizzazione in deroga - Rilascio

1. Chiunque intende svolgere un'attività rumorosa temporanea in deroga deve presentare una istanza con almeno 20 giorni di anticipo rispetto all'inizio dell'attività contestualmente alla richiesta di autorizzazione o comunicazione cui l'attività sia eventualmente soggetta.

La domanda deve indicare, oltre alle generalità dell'istante:

- Tipo di attività e finalità dell'attività ubicazione;
- Durata complessiva dell'attività;
- Periodo diurno e notturno in cui si svolge l'attività;
- Tipologia di macchine e impianti che verranno utilizzati;
- Livelli di rumore previsti nell'ambiente esterno;

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

- Eventuali opere di mitigazione del rumore.

2. L'Ufficio competente, preposto al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività temporanee rumorose, anche in deroga al rispetto dei limiti di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento, verifica i permessi di costruire nel caso di cantieri edili, la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. Verifica inoltre che l'attività temporanea, per cui si chiede autorizzazione, non risulti incompatibile con il contesto sociale e urbanistico e con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata.

3. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 15 giorni dalla domanda concedendo come limiti acustici massimi, per ciascuna tipologia di attività, quelli riportati nella terza colonna della tabella 6. L'autorizzazione deve contenere prescrizioni relativamente a:

- Massimi livelli equivalenti da rispettare, in deroga ai limiti di cui all'articolo 8;
- Orari entro cui effettuare l'attività, in conformità ai disposti del presente regolamento;
- Precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico;

4. Nel caso di superamento dei limiti della tabella 6, colonna terza, si applica l'articolo 45 del presente regolamento.

5. Nell'attesa dell'emanazione da parte della Regione Lombardia dello specifico regolamento al quale si demanda per la specifica normativa di riferimento, si intendono autorizzati in deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente norma i cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, reti idrauliche o fognarie, condotte gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione.

6. Tutti i cantieri edili e stradali effettuati per pubblico interesse (strade e reti tecnologiche, verde pubblico, servizi di pulizia della rete viaria, sgombero della neve, la raccolta rifiuti), non sono sottoposti all'autorizzazione di cui all'art. 1, ma si intendono implicitamente autorizzati purché si svolgano, salvo i casi dettati da esigenze di garantire la pubblica incolumità, nei giorni e negli orari definiti dal regolamento di polizia urbana.

7. Le attività temporanee di cui al presente regolamento che risultino prive di autorizzazione ad emissioni rumorose in deroga ai limiti di cui all'articolo 8 e 9 sono immediatamente sospese con ordinanza del Responsabile del Servizio.

8. Su tutto il territorio inoltre sono vietati attività pirotecniche estemporanee quali lancio di razzi, spari nel centro abitato, scoppio di petardi e similari.

9. Sono esclusi dal presente comma gli spari effettuati durante l'attività venatoria, effettuata nel rispetto dei disposti legislativi vigenti.

Art. 45. Individuazione delle aree comunali per manifestazioni temporanee

1. Il Comune di Mariano Comense individua le aree comunali presso le quali svolgere in via prioritaria e preferenziale le attività sopraindicate, che risultano così collocate:

- Area delle Feste di via Don Luigi Sturzo.

2. All'interno di tale area, le attività temporanee di cui all'art 42, non sono sottoposte all'autorizzazione di cui all'art. 41, ma si intendono tacitamente autorizzate purché si svolgano nei giorni e negli orari definiti dal regolamento.

CAPO IX - SANZIONI

Art. 46 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale

1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, anche derivante da attività temporanee, supera i limiti di cui all'articolo 8, 9 e 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile di servizio dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

3. Il responsabile di servizio può inoltre disporre:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nelle presenti forme;
- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.
- la presentazione di appositi piani di bonifica da sottoporre al parere preventivo dell'Arpa competente per territorio. Tale attività viene svolta dall'ARPA a titolo oneroso, a carico dei titolari degli impianti o delle infrastrutture, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.R. 13/01.

4. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, il Sindaco ricorrendone i presupposti di cui all'art. 50 c. 5 D.lgs. 267/00 provvede con ordinanza contingibili e urgente.

5. Il comma uno non si applica ai casi di cui all'articolo 44 del presente regolamento.

Art. 47 – Mancato rispetto delle Ordinanze

1. Chiunque non ottemperi a ordinanze emanate ai sensi del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a €10.329,00. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.

Art. 48 - Esercizio di attività temporanee senza autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati

1. Chiunque eserciti una delle attività di cui all'articolo 44 senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti, è punito con sanzione amministrativa della somma da € 103,00 a € 516,00 con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. L'interessato inoltre è tenuto a inoltrare nuova domanda di autorizzazione di cui all'articolo 43 del presente regolamento.

Art. 49 – Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche

1. I titolari di discoteche e pubblici esercizi che non sono in possesso dell'autocertificazione di cui all'articolo 38 del presente regolamento, in accordo con i disposti del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n° 215, sono puniti con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a €5164; i titolari dei locali o dei pubblici esercizi sono puniti con la sospensione della licenza di esercizio fino a che non sia stato adempiuto al disposto del decreto anzidetto.

Art. 50 – comunicazione di fine lavori

1. La violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'art. 27, comma 2 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 258 a € 516.

CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - Procedimenti e attività in corso

1. Le attività temporanee rumorose di cui al presente regolamento che, alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, non abbiano presentato domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, devono presentare istanza al Responsabile del Servizio entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 52 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di efficacia della deliberazione di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale.

2. L'Amministrazione Comunale assicura la sua diffusione dando adeguata informazione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali, e alla cittadinanza intera.

ALLEGATO A: DEFINIZIONI

a) Rumore

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

b) Inquinamento acustico

Introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

c) Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 Agosto 1991 n° 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

d) Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, industriali, artigianali,

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

e) Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione d.

f) Sorgente sonora specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

g) Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

h) Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità di spazi occupati da persone e comunità. Esso è riferito sia alle sorgenti fisse che alle sorgenti mobili.

i) Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

j) Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge

k) Livello di pressione sonora

Parametro che esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla seguente relazione

$$L_p = 10 \log [p/p_0]^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

l) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»

Parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(A),t} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T (p_A^2(t)/p_0^2) dt \right] \text{ dB(A)}$$

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norme I.E.C.); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto g; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq_{(a),t}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

m) Livello differenziale di rumore

Differenza tra il $Leq(A)$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

n) Livello di rumore ambientale - L_a

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto seguente e da quello prodotto dalle singole sorgenti disturbanti.

o) Livello di rumore residuo - L_r

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del livello ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

p) Rumore con componenti impulsive

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

q) Tempo di riferimento - T_r

E' il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e il periodo notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

r) Rumore con componenti tonali

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

s) Tempo di osservazione - T_o

E' un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

t) Tempo di misura - T_m

E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure del rumore. Esso deve essere scelto in base alle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo che sia rappresentativo del fenomeno.

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

u) **Presenza di rumore a tempo parziale**

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1h, il valore del rumore ambientale, misurato in $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 5 dB(A).

ALLEGATO B: STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE

a) **Strumentazione di misura**

Gli strumenti di misura per l'effettuazione delle misure devono essere conformi a quanto descritto nell'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998

b) **Generalità per l'esecuzione delle misure**

Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.

I rilievi della rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono alla descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento ($L_{aeq,Tr}$):

$$T_R = \sum_{i=1}^n (T_o)_i$$

può essere eseguita:

a) per integrazione continua.

Il valore $L_{aeq,Tr}$ viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame.

b) con tecnica di campionamento.

Il valore $L_{aeq,Tr}$ viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli intervalli di tempo di osservazione $(T_o)_i$. Il valore di $L_{aeq,Tr}$ è dato dalla relazione:

$$L_{aeq,Tr} = 10 \log \left[\frac{1}{T_R} \sum_{i=1}^n (T_o)_i \times 10^{0,1 L_{aeq}(T_o)_i} \right]$$

La metodologia di misura rileva valori di $L_{aeq,Tr}$ rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB(A).

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza causale.

Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi a distanza non inferiore a 3 metri dal microfono stesso.

c) Misure all'interno di ambienti abitativi

Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 metri dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggiore livello di pressione acustica.

d) Misure in esterno

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o da comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misure e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994

e) Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli $L_{A\max}$ e $L_{A\max}$ per un tempo di misura adeguato.

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

f) Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo

Il rumore è considerato impulsivo quando sono verificate le seguenti condizioni:

- l'evento è ripetitivo
- la differenza tra $L_{A\max}$ e $L_{A\max}$ è superiore a 6dB(A)
- la durata dell'evento a -10 dB dal valore $L_{AF\max}$ è inferiore a 1s

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello L_{af} effettuata durante il tempo di misura L_m .

$L_{aeq,Tr}$ viene incrementato di un fattore $K_1 = 3$ dB(A)

g) Riconoscimento di componenti tonali di rumore

Al fine di individuare la presenza di componenti tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di banda d'ottava. Si considerano esclusivamente le CT

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

aventi caratteristiche stazionarie nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.

L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB(A). Si applica il fattore correttivo $KT = 3 \text{ dB(A)}$ soltanto se la CT tocca un'isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta da dalle altre componenti dello spettro. La norma di riferimento è la ISO 266:1987

h) Presenza di componenti spettrali a bassa frequenza

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze compreso tra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione $KB = 3 \text{ dB(A)}$, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

i) Presentazione dei risultati

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

- data luogo ora del rilevamento, descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;
- tempo di riferimento, di osservazione e di misura come definiti nell'allegato A;
- catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, nonché il certificato di verifica della taratura;
- i livelli di rumore rilevati;
- classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;
- le conclusioni;
- modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;
- elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
- identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.

ALLEGATO C: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A. Normativa nazionale

DECRETO LEGGE 13 Maggio 2011, n. 70

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (G.U. n. 110 del 13/05/2011, entrato in vigore dal 14/05/2011) all'Art. 5 – costruzioni private il comma 1 lettera e) e il comma 5 indicano le modifiche introdotte alla Legge Quadro 447/95.

LEGGE 4 Giugno 2010, n. 96

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. (G.U. n. 146 del 25/06/10 – Supp. Ord. 138/L) all'Art. 15 – le disposizioni sul D.P.C.M. 05/12/97

LEGGE 7 Luglio 2009, n. 88

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. (G.U. n. 161 del 14/07/09 – Supp. Ord. 110/L) all'Art. 11 comma 5 – le disposizioni sul D.P.C.M. 05/12/97

LEGGE 27 febbraio 2009, n. 13

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. (G.U. n. 49 del 28/02/09)

D.M. 4 Aprile 2008

Ministero dei Trasporti. Rettifica del decreto 14 dicembre 2007 di recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore. (GU n. 135 del 11/06/08)

D.M. 24 luglio 2006

Modifiche all'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento esterno. (G.U. n. 182 del 07/08/06)

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n. 195

Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). (G.U. n. 124 del 30/05/06)

D. LGS. 19/08/05 n° 194

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005)

Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005)

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante: «Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005)

D.LGS. 19/08/05 n° 187

Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. (GU n. 220 del 21/09/05)

D.LGS. 17/01/05 n. 13

Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari. (GU n.39 del 17/02/05)

CIRCOLARE 6 SETTEMBRE 2004

Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio - Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali (GU n. 217 del 15/09/04)

DPR 30/03/04 n. 142

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (GU n. 127 del 01/06/04)

DM Ambiente e Tutela del Territorio 1 aprile 2004

Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. (G.U. n. 84 del 09/04/04)

LEGGE 31 ottobre 2003, n.306

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (G.U. n. 266 del 15/11/03 - Suppl. Ordinario n. 173) - Art. 14 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n.262

Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.(G.U. n° 273 del 21/11/02 - suppl. ord. n° 214)

Legge 179 del 13/07/02

Disposizioni in materia ambientale (G.U. n° 189 del 13/08/02)

DM Giustizia 30/05/02

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.(G.U. n° 182 del 05/08/02)

DM Ambiente 23/11/01

Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore (G.U. n. 288 del 12/12/01)

DPR 03/04/01 n. 304

Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447 (G.U. n. 172 del 26/07/01)

DM Ambiente 29/11/00

Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore (G.U. n. 285 del 06/12/00)

DM Ambiente 03/12/99

Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti (G.U. n. 289 del 10/12/99).

DPR 09/11/99 n. 476

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni.(G.U. n. 295 del 17/12/99)

DM Ambiente 20/05/99

Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (G.U. n. 225 del 24/09/99)

DPCM 16/04/99 n. 215

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi (G.U. n. 153 del 02/07/99)

LEGGE 09/12/98, n. 426

Nuovi interventi in campo ambientale (G.U. n. 291 del 14/12/98)

DPR 18/11/98, n. 459

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario (G.U. n. 2 del 04/01/99)

DPCM 31/03/98

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (G.U. n. 120 del 26/05/98)

DM Ambiente 16/03/98

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico (GU n. 76 del 01/04/98)

DPCM 19/12/97

Proroga dei termini per l'acquisizione ed installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al DPCM 18.09.97 (GU n. 296 del 20/12/97)

DPR 11/12/97 n.496

Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili (GU n. 20 del 26/01/97)

DPCM 05/12/97

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. (G.U. n. 297 del 22/12/97)

DPCM 14/11/97

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (G.U. n. 280 del 01/12/97)

DM Ambiente 31/10/97

Metodologia del rumore aeroportuale (G.U. n. 267 del 15/11/97)

DPCM 18/09/97

Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante (G.U. n. 233 del 06/10/97)

DM Ambiente 11/12/96

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo (G.U. n. 52 del 04/03/97).

LEGGE 26/10/95, n. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico (G.U. n. 254 del 30.05.95 - suppl. ord. n. 125)

DPCM 01/03/91

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (G.U. n. 57 del 08/03/91)

D.LGS. 15 Agosto 1991, n. 277

Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n.82/605/CEE, n.83/477/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art.7 della Legge 30 Luglio 1990 n.212 (G.U. n. 200 del 27.08.91 - suppl. ord. n. 53)

B. Normativa regionale Lombardia

Legge Regionale n.16 del 14 agosto 1999 -Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Arpa (B.U.R. Lombardia n. 32 del 19/8/99, 2° supp. ord.)

Legge Regionale n.13 del 10 agosto 2001 Norme in materia di inquinamento acustico" (B.U.R. Lombardia n. 33 del 13/8/01)

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Mariano Comense (CO)

DGR 16 Novembre 2001 n.7 6906 -Piano di risanamento acustico

DGR 2 Luglio 2002 n.VII-9776 -Criteri tecnici di dettaglio per la classificazione acustica del territorio comunale

DGR n° VII/8313 seduta del 08/03/02 Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico"

Allegato DGR n°VII/8313 -Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico." (B.U.R. Lombardia n° 12 del 18/03/02)

DGR 2 Luglio 2002 n.VII-9776 -Allegato

DGR n° VII/10556 seduta del 04/10/02 Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Lombardia e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per la realizzazione degli interventi denominati "Presidio tecnico regionale rumore aeroportuale" e "Predisposizione delle curve di isolivello per Linate, Malpensa,Orio Al Serio", nell'ambito dell' Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia sottoscritto il 2 febbraio 2001

DGR 13/12/2002-n.VII-11582-Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del Comune.(B.U.R. Lombardia n° 53 del 30/12/02)

DGR n. 808 2005 "Linee guida per il conseguimento del massimo grado di efficienza dei sistemi di monitoraggio del rumore aeroportuale in Lombardia"

Allegato-DGR n.808-2005 Allegato-Linee guida per il conseguimento del massimo grado di efficienza dei sistemi di monitoraggio del rumore aeroportuale in Lombardia"